

Numero 00449/2020 e data 18/02/2020 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2020

NUMERO AFFARE 01683/2019

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 25 novembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 12632 in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:

Visto e richiamato il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236, reso dalla Sezione sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato.

Vista ed esaminata la documentazione successivamente trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, con nota prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020 recante:

- il testo aggiornato dello schema di regolamento, all'esito delle osservazioni formulate dalla Sezione nel parere n. 3236/2019 e delle modifiche richieste dal parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni;
- il testo aggiornato dello schema di regolamento, con testo a fronte;
- la relazione illustrativa modificata in considerazione delle citate richieste di modifica;
- la relazione tecnica modificata in relazione alle citate richieste di modifica;
- la nota del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, prot. n. 2411 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 658 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero dell'istruzione, Ufficio legislativo, prot. n. 416 del 30 gennaio 2020;
- la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020;
- il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2020.

Vista la successiva nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 791 del 5 febbraio 2020.

Preso atto della relazione illustrativa sullo schema di regolamento in esame e delle modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminato il nuovo schema di regolamento nella sua versione rinnovata e definitiva.

Considerato:

Preliminarmente, la Sezione precisa che il presente parere viene reso sullo schema di regolamento, nella versione con testo a fronte, trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, tenuto conto delle relazioni alla stessa allegate.

Per ragioni di economicità espositiva e di semplificazione procedimentale, la Sezione, inoltre, rinvia al proprio precedente parere n. 3236/2019 per quanto concerne il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi dell'intervento di modifica.

La Sezione, preso atto che sul nuovo schema di regolamento modificato, trasmesso con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020, è stato acquisito il prescritto concerto del Ministro dell'istruzione, del Ministro dell'interno e del Ministro della salute (di cui rispettivamente alle citate note prot. n. 416 del 30 gennaio 2020, n. 2411 del 31 gennaio 2020 e n. 791 del 5 febbraio 2020), rileva tuttavia che l'*iter* normativo risulta tuttora carente del concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto la nota dell'Ufficio di Gabinetto del predetto Dicastero prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020, essendo sottoscritta dal Capo di Gabinetto senza la dicitura "*d'ordine del Ministro*", non può valere quale concerto del Ministro: sul punto, in merito alla necessità che il concerto sia sottoscritto dal Ministro o da altro soggetto delegato "*d'ordine del Ministro*", si richiama il parere della Sezione 28 gennaio 2020, n. 246, ed i precedenti ivi indicati.

Si invita, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze ad acquisire il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Prima di passare all'analisi delle norme, la Sezione non può, inoltre, fare a meno di rilevare che il Ministero referente, nella predisposizione della nuova relazione tecnica, ha parzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione nel parere interlocutorio n. 3236/2019. Infatti, con riferimento agli articoli 3, 8, 11 e 15 dello schema di regolamento, riguardanti il criterio di ripartizione delle risorse finanziarie nel corso degli anni, rispettivamente nel settore del sostegno al diritto allo studio, nel settore delle iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa e nel settore delle spese mediche ed assistenziali, non è stato precisato “*il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure*”, come invece richiesto dalla Sezione al punto 11 del citato parere interlocutorio.

Analisi delle norme:

Articolo 2.

Comma 1, lett. a), punto 1): occorre chiarire che il requisito “*economicamente non autosufficienti*” si riferisce unicamente ai figli maggiorenni e, al riguardo, la Sezione suggerisce di riformulare il testo nel seguente modo: “*orfani di crimini domestici, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, della vittima [...]*”.

La stessa osservazione vale anche per i successivi punti 3) e 4).

Comma 1, lett. a), punto 2): tale punto deve essere soppresso, come già rilevato nel parere della Sezione n. 3236/2019 ove si era evidenziato che: “*I numeri 2) e 3) devono essere conseguentemente raccordati in un'unica previsione*”, non avendo il punto 2) alcuna autonomia funzionale stante la soppressione del riferimento – privo di copertura normativa - all'articolo 577 del codice penale.

Articolo 6.

Comma 1: in conformità a quanto previsto per la sentenza, idonea ad essere posta a base dell'ammissione ai benefici anche se non passata in giudicato,

occorre prevedere similmente una analoga disposizione per il decreto penale di condanna “*anche non divenuto irrevocabile*”.

La stessa osservazione vale anche per il successivo articolo 20, comma 2.

Articolo 7.

Comma 5: al fine di evitare problemi in sede applicativa, occorre specificare che, tra i documenti che possono essere sottoscritti da chi esercita la patria potestà sul minore, rientra – oltre all’istanza di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 – anche la dichiarazione relativa alla frequenza agli studi di cui al successivo comma 3 dell’articolo 7 citato.

Articolo 10.

Tale articolo, dopo le modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevede ora che le Regioni e le Province autonome debbano rendicontare annualmente al Commissario solo sulle spese sostenute.

Al riguardo la Sezione evidenzia che non sono state indicate le ragioni per le quali si è deciso che le Regioni e le Province autonome non debbano rendicontare annualmente anche sugli interventi realizzati (come invece era previsto nella originaria formulazione dell’articolo), stante la stretta connessione tra interventi realizzati e spese sostenute per realizzarli.

Articolo 28 (ex articolo 29).

Ai fini di una migliore intellegibilità della norma, si suggerisce di riformulare il testo del comma 1 nel seguente modo: “*Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso*”.

Rilievi redazionali:

Nel preambolo, al quinto “*Considerato*”: inserire una virgola dopo “*n. 69*” ed una virgola dopo “*di genere*”.

Articolo 1.

Comma 1, lett. a): inserire una virgola dopo “*lettera a)*” e prima di “*e comma 2*”.

Articolo 2.

Comma 1, lett. b): eliminare la virgola dopo “14”.

Comma 1, lett. c): dopo “*dell'articolo 3*” sostituire la virgola con “*della*”.

Articolo 6.

Comma 1: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo “*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all'articolo 2 lett. a)*” va corretto con “*all'articolo 2, comma 1, lettera. a)*”.

Articolo 7.

Comma 2: sostituire la parola “*che*” con “*la quale*”.

Comma 5: sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell'articolo nei riferimenti normativi “*dell'art. 330*” e “*dell'art. 346*”.

Articolo 12.

Comma 2: eliminare lo spazio tra il trattino e la parola “*Ufficio*”; eliminare il trattino dopo la parola “*orfano*”.

Articolo 16.

Comma 1: sostituire “*alla legge*” con “*della legge*”.

Comma 2: eliminare lo spazio tra l'apostrofo e la parola “*istanza*”; sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell'articolo nei riferimenti normativi “*dell'art. 330*” e “*dell'art. 346*”.

Articolo 18.

Comma 1: eliminare la virgola dopo “*dall'articolo 8*”; sostituire la parola “*dall'articolo 11*” con “*dell'articolo 11*”.

Articolo 20.

Comma 2: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo “*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all'articolo 2 lettera a)*” va corretto con “*all'articolo 2, comma 1, lettera a)*”.

Articolo 21.

Comma 1: dopo la parola “*Commissario*”, sostituire “*e deve essere corredata*” con “*ed è corredata*”.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia